



Sentenza n. 120/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **68665** R.G., su ricorso depositato in data 23.11.2016 ad istanza di **(omissis)**, (c.f. (omissis))rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Salvia ed elettivamente domiciliato con il medesimo presso lo Studio dell'avv. Carlo Grasso in Napoli, via Luca Giordano n. 82;
(pec: salvia.antonio@cert.ordineavvocatipotenza.it)

contro

- **MINISTERO DELL'ECONOMIA - Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli**, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dai propri dipendenti dott.ri Olga Figurelli, Mauro Santoro e Gabriella Mansi ed elettivamente domiciliato in Napoli – Ragioneria Territoriale dello Stato – via F. Lauria n. 80 – Centro

Direzionale is. F/8 (pec: rts-na.rgs@pec.mef.gov.it)

avverso

- il decreto n. 2332, del 9.8.2016, con cui il Ministero dell'Economia – Ragioneria Territoriale dello Stato di Avellino/Benevento - ha rigettato la domanda di pensione di reversibilità tabellare presentata dal ricorrente in data 8.4.2016

ai fini del riconoscimento

del trattamento pensionistico di reversibilità con decorrenza 18.2.2015 (data della morte della madre), con condanna del Ministero dell'Economia – Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli al pagamento delle differenze arretrate, incrementate di rivalutazione ed interessi, a decorrere dall'1.3.2015, con vittoria di spese di lite in favore del procuratore antistatario

FATTO

- con il ricorso in epigrafe, (omissis) - in qualità di orfano maggiorenne inabile di (omissis) deceduto il 6.8.2009, già titolare di pensione privilegiata di prima categoria - chiedeva la reversibilità del predetto trattamento contestando il decreto del Ministero dell'Economia n. 2332, del 9.8.2016, con cui era stata rigettata la formulata istanza sul presupposto che l'inabilità del ricorrente fosse stata accertata successivamente al 6.8.2009 (data del decesso del dante causa) e,

	segnatamente, alla data di presentazione della domanda	
	amministrativa (8.4.2016);	
	- nell'istanza di pensione di reversibilità, proposta a	
	seguito del decesso della madre (omissis) - già titolare	
	della stessa -, avvenuto il 18.2.2015, l'odierno ricorrente	
	affermava, per contro, la sussistenza di tutti i requisiti	
	di legge segnatamente rappresentati da: 1) convivenza a	
	carico del <i>de cuius</i> ; 2) possesso di redditi inferiori ai	
	limiti normativi; 3) stato di inabilità alla data della morte	
	del proprio dante causa (6.8.2009);	
	- ritenendosi leso nei propri diritti, il (omissis) adiva	
	questo Giudice per il riconoscimento della richiamata	
	pensione di reversibilità con decorrenza 18.2.2015,	
	chiedendo, altresì, la condanna del Ministero	
	dell'Economia al pagamento delle differenze arretrate,	
	domandando infine, in via istruttoria, apposita CTU	
	medico – legale;	
	- con memoria del 21.3.2022, si costituiva in giudizio il	
	Ministero dell'Economia – Ragioneria Territoriale dello	
	Stato di Napoli per la reiezione della pretesa attorea	
	deducendo, in fatto, come (omissis), in qualità di vedova	
	di (omissis), avesse goduto della medesima pensione	
	tabellare dal 7.8.2009 al 18.2.2015 (data della propria	
	morte), aggiungendo come la Ragioneria Territoriale	
	dello Stato avesse respinto l'istanza di parte sul	

	presupposto che la Commissione Medica di Verifica di	
	Napoli, previa visita del 20.6.2016, aveva giudicato il	
	ricorrente permanentemente inabile a qualsiasi proficuo	
	lavoro a partire soltanto dall'8.4.2016 e non già dal	
	6.8.2009, data del decesso del proprio dante causa.	
	Concludeva, in via principale, per il rigetto del ricorso	
	unitamente all'accertamento della legittimità del gravato	
	d.m. n. 2332/2016 e, in via subordinata, per il	
	riconoscimento della pretesa azionata nei limiti della	
	prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.;	
	- alla pubblica udienza del 24.3.2023, l'avv. Salvia,	
	riportandosi al ricorso introduttivo, concludeva per il	
	suo accoglimento, chiedendo in subordine CTU medico-	
	legale ai fini dell'accertamento del requisito sanitario;	
	- con ordinanza n. 77-2023, del 30.3.2023, questo	
	Giudice ordinava alla ASL NA 1 Centro di esprimere	
	collegialmente, previa visita medica e contestuale esame	
	di tutta la documentazione agli atti, motivato parere sul	
	seguito quesito: <i>"sussistenza o meno della condizione</i>	
	<i>di inabilità a proficuo lavoro del ricorrente alla data del</i>	
	<i>06.08.2009 ai fini del riconoscimento della richiesta</i>	
	<i>pensione privilegiata di reversibilità"</i> ;	
	- in data 24.7.2024 perveniva a questa Sezione il	
	richiesto parere medico - legale;	
	- con note del 5.3.2025, parte ricorrente insisteva come	
	4	

	in atti per l'accoglimento del ricorso, depositando	
	apposita CTP a firma del dott. Alfonso Salvati;	
	- all'odierna pubblica udienza, presenti l'avv. Antonio	
	Salvia per il ricorrente ed il dott. Michel Fernando per il	
	MEF - RTS. L'avv. Salvia, nel contestare gli esiti della	
	CTU medica, si è riportato ai propri scritti difensivi,	
	chiedendo il riconoscimento degli invocati benefici,	
	anche sulla base dei precedenti di questa Sezione e, in	
	subordine, nuova CTU. Il dott. Fernando ha insistito	
	come in atti, riportandosi alle argomentazioni delle	
	proprie difese e alle conclusioni ivi rassegnate;	
	- la causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. La questione oggetto di scrutinio riguarda	
	l'accertamento in favore dell'odierno ricorrente,	
	(omissis), della condizione di inabilità a proficuo lavoro	
	alla morte del proprio genitore, (omissis) avvenuta il	
	6.8.2009, ai fini del riconoscimento del richiesto	
	trattamento pensionistico di reversibilità.	
	2. Con ordinanza n. 77/2023, del 30.3.2023, questo	
	Giudice ha chiesto alla ASL NA 1 Centro di accertare la	
	sussistenza, a carico dell'odierno ricorrente, della	
	condizione di inabilità a proficuo lavoro alla data del	
	6.8.2009, ai fini del riconoscimento della invocata	
	pensione privilegiata di reversibilità.	
	5	

3. Al riguardo, l'incaricato organo peritale, riunitosi in collegio medico composto dai dott.ri Filippo Veneziani e Salvatore De Feo, convocate ritualmente le parti, in data 14.9.2023 ha sottoposto a visita diretta l'odierno ricorrente accompagnato dall'avv. Salvia e dalla sorella. Dopo avere esaminato, la documentazione, amministrativa e sanitaria, in atti, ha ricostruito la vicenda affermando nei termini che seguono: la storia clinica del ricorrente parte dall'età di 8 anni quando a seguito di infezione da morbillivirus (morbillo) sviluppava una miocardite con ingrandimento del ventricolo sinistro per effetto della quale veniva poi riformato alla visita di leva per inidoneità al servizio militare.

Successivamente, la consulenza cardiologica dell'11.6.2009 a firma del dott. Francesco Daniele, effettuata, altresì, a seguito di elettrocardiogramma, evidenziava una cardiopatia dilatativa con severa disfunzione ventricolare sinistra.

Successivamente, in data 28.11.2013, il (omissis), a causa di sopravvenute alterazioni del ritmo cardiaco, veniva sottoposto ad impianto di ICD bicamerale.

Inoltre, *“in atti è presente una certificazione medica datata 26 ottobre 2015 a firma del dott. Antonio Parisio che riportava, all'epoca della sua redazione, come il sig.*

(omissis) era pensionato e che la cessazione dell'attività lavorativa era avvenuta nel dicembre del 2013 dopo l'impianto del defibrillatore. Da questa certificazione si desume che il (omissis) perlomeno fino al dicembre 2013 fosse in attualità di lavoro ed in possesso di una invalidità (verosimilmente civile) in misura dell'80%" per cui si può concludere che "alla data del 6.8.2009 il (omissis) non era inabile a proficuo lavoro".

4. In replica alla formulata CTU, la difesa di parte ricorrente depositava in atti apposita CTP, a firma del dott. Alfonso Salvati, Specialista in Cardiologia e Medicina Legale, il quale, in ordine alle conclusioni cui sono giunti i sanitari dell'ASL NA 1, ha precisato che: *"Dall'indagine anamnestica, dalla documentazione sanitaria in atti, nonché dall'esame obiettivo eseguito sul Periziato, si può certificare, in scienza e coscienza, che il signor (omissis), nato a (omissis) risulta affetto da "miocardiopatia dilatativa di probabile origine infettiva (morbillo) insorta in età infantile (8 anni) e trattata con impianto di ICD nel 2013, diabete mellito tipo 2 in trattamento con ADO". Ha poi aggiunto che: "il signor (omissis), nell'anno 2013, veniva sottoposto ad impianto di ICD cioè di un defibrillatore cardiaco interno per far fronte alla eventuale comparsa di aritmie cardiache che, come è noto, nei soggetti affetti dalla patologia di cui in*

diagnosi si verificano molto frequentemente. Da quanto sopra, la storia clinica del signor (omissis) ci insegna che, fin dall'infanzia, la patologia cardiaca di cui è portatore, non si è mai stabilizzata, ma ha avuto un andamento cronico, a carattere ingravescente, tanto è vero che alla visita di leva (1989) il Periziando veniva riformato. Detto peggioramento progressivo (vedi esame ecocardiografico del 1989 - frazione di eiezione 32%), poi, veniva documentato, nel tempo, dai frequenti controlli cardiologici, nonché da indagini strumentali, quali, per l'appunto, esame ecocardiogramma ed elettrocardiogramma".

Pertanto così concludeva: "Il giudizio medico-legale, espresso dalla Commissione Medica ASL Napoli 1 Centro è da riformare in quanto i Componenti Medici si sono limitati solamente ad esprimersi sul fatto che il Periziando lavorasse o meno alla data del decesso del genitore (06/08/2009), ma gli stessi Sanitari non si sono pronunciati sulla severità della patologia cardiaca, pur documentata da inoppugnabili dati strumentali e da un accertamento di invalidità civile (capacità lavorativa generica) pari all'80%, condizione clinica che, sicuramente già prima del decesso del genitore, determinava una inabilità al proficuo lavoro del (omissis) (tra 3-4 classe NYHA)".

	5. Le valutazioni compiute in questa sede dalla ASL NA	
	1 Centro risultano condivisibili in quanto prive di vizi	
	logici e supportate da esauriente e congrua motivazione;	
	né altri elementi per un diverso convincimento possono	
	desumersi da quanto dedotto ed eccepito dal legale	
	ricorrente nei propri scritti difensivi (in particolare a	
	mezzo note del 5.3.2025) né dalla CTP, resa dal dott.	
	Salvati, che ha provveduto a contestare gli esiti della	
	CTU con argomentazioni inidonee a porne in	
	discussione l'iter argomentativo o a rivelarne	
	contraddizioni o aporie.	
	6. Alla stregua dei motivi illustrati, questo Giudice	
	respinge il formulato ricorso per carenza del requisito	
	sanitario dell'inabilità a proficuo lavoro alla data di	
	morte del proprio dante causa (6.8.2009).	
	Assorbita ogni altra questione.	
	7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come	
	da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione	
	Campania, in qualità di Giudice unico delle pensioni,	
	definitivamente pronunciando:	
	1. Respinge il ricorso;	
	2. Condanna parte soccombente al pagamento, in favore	
	del Ministero dell'Economia - Ragioneria Territoriale	
	9	

dello Stato di Napoli, delle spese di lite che liquida
nell'importo onnicomprensivo di euro 250,00.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del
giorno 14 aprile 2025.

IL GIUDICE UNICO

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 17.04.2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale